

ACCETTO O NON ACCETTO

ISTRUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2012 / 2013

Secondo le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

a cura di [Laura Razzano](#)

Innanzitutto raccomando ai Colleghi di prestare attenzione ai siti dei provveditorati che oggi si chiamano uffici ambiti territoriali preceduti da un numero romano, ma sul web conservano, a volte, la vecchia denominazione. Per trovarli http://www.istruzione.it/web/istruzione/siti_csa Cercando l'ufficio della Provincia dove siete nelle GE (graduatorie ad esaurimento) troverete il quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono e il calendario delle convocazioni. Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.

PRIMA DEL
31 AGOSTO

- FINO AL 31 AGOSTO LE NOMINE DALLA GE SI SVOLGONO A LIVELLO DI PROVVEDITORATO.

DOPO IL 31
AGOSTO

- DOPO IL 31 AGOSTO LE NOMINE, SEMPRE PARTENDO DALLA GE, SONO COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CHE UTILizzeranno UNA SCUOLA "POLO".

LE FASCE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AI DOCENTI ABILITATI

PRIMA FASCIA DOCENTI INSERITI PRIMA DELL'ANNO 2000 NELLE EX GRADUATORIE DEL DOPPIO CANALE

SECONDA FASCIA DOCENTI ABILITATI PRIMA DEL 25 MAGGIO 1999

TERZA FASCIA DOCENTI ABILITATI CON CONCORSI DOPO IL 1999, CON LE SSIS O CON LE LAUREE ABILITANTI.

I NON ABILITATI FANNO PARTE SOLO DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO E SI TROVANO IN TERZA FASCIA DOPO GLI ABILITATI CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA NELLA PROVINCIA.

PER OTTENERE UNA SUPPLENZA AVETE **3** POSSIBILITÀ:

essere presenti personalmente alla convocazione

mandare una persona di vostra fiducia con la vostra delega

inviare la vostra delega al dirigente responsabile delle operazioni nei tempi previsti dagli uffici




ATTENZIONE


NON CI SONO ALTRI MODI PER OTTENERE LA SUPPLENZA, SE NON SIETE PRESENTI, NON AVETE MANDATO QUALCUNO CON LA DELEGA O NON AVETE FATTO PERVENIRE LA DELEGA AL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI, QUANDO CHIAMERANNO IL VOSTRO NOME RISULTERETE ASSENTI RICADENDO NELLE SANZIONI PREVISTE PER TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2011 - 2012.

IN CASO DI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE, CHE SI POSSONO DETERMINARE ANCHE A SEGUITO DI RINUNCIA, È PREVISTA LA RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI CHE, OBBLIGATI A SCEGLIERE UNO SPEZZONE, HANNO DIRITTO AL COMPLETAMENTO DELL'ORARIO.

SANZIONI A LIVELLO DI SUPPLENZE PROVINCIALI DA GE



QUANDO PUOI RINUNZIARE SENZA SANZIONI



PART TIME

L'assunzione può avvenire anche a tempo parziale, l'Amministrazione rivendica in burocratese la propria discrezionalità nel decidere se concedere o meno il part-time (ART. 73 Lex 133/2008). E' nostra opinione che nella scuola il rapporto di lavoro part-time sia ancora regolato integralmente dal contratto e che il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, sia pienamente esigibile. Per ciò che attiene alle modalità di formazione dell'orario è bene leggere l'O.M. n. 446/97 (art. 39, c. 13 CCNL). Abbiate cura di controllare che nel vostro contratto sia indicato l'orario di lavoro. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non modifica la durata giuridica del contratto quindi in presenza di scelta di un posto vacante e disponibile (posto assegnato come supplenza annuale) permane anche per il rapporto di lavoro part-time richiesto il diritto alla retribuzione fino al 31 agosto.

*IMPORTANTE PER CHI HA IL
TITOLO DI SOSTEGNO EX DM
21/02/2005*

POSTI DI SOSTEGNO

Chi si è abilitato in una qualsiasi classe di concorso o posto con il Decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005, attraverso i corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che aveva a suo tempo prestato

360 giorni di servizio su posto di sostegno, deve accettare supplenze prioritariamente su sostegno. La rinuncia al sostegno è consentita solo se si ha un'altra abilitazione per altro insegnamento, non conseguita con queste abilitazioni.

Se avete il titolo per il sostegno ma non l'avete ottenuto in tempo per gli aggiornamenti potete dichiararlo ora per essere inseriti in coda agli elenchi di sostegno secondo la vostra fascia di appartenenza nelle graduatorie. Occorre una richiesta in carta libera che dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2, A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

*DICHIARATE IL VOSTRO TITOLO
ENTRO IL 26 AGOSTO 2011 SE
NON AVETE POTUTO INSERIRLO
NELL'AGGIORNAMENTO.*

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i posti che dovessero rimanere saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'A.S. 2011/2012. Se anche in questo caso non fosse possibile attribuire la supplenza i dirigenti scolastici dovranno ricorrere a quelli delle altre scuole della provincia secondo l'ordine di consultazione degli elenchi delle "scuole viciniori". Solo dopo questa ricerca sarà possibile attingere alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.

RIPETIAMO CHE E' POSSIBILE LASCIARE UNA SUPPLENZA TEMPORANEA PER ACCETTARE UNA SUPPLENZA SINO ALLA NOMINA DELL'AVENTE TITOLO, ESCLUSIVAMENTE PER DISPONIBILITÀ RELATIVE A POSTI DI SOSTEGNO.

*PER SAPERE SE AVETE
TITOLO AD INSEGNARE IN
QUESTE SCUOLE
CONSULTATE I BANDI DELLE
SCUOLE*

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI

relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste

Entro il **18 agosto 2011** tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull'albo del competente Ufficio territoriale dell'U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l'A.S. 2011/12, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l'indicazione analitica dei vari strumenti musicali.

Tutti gli interessati, in possesso dei titoli richiesti, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall'art. 1, comma

605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, **entro il 31 agosto 2011**, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell'elenco relativo al personale fornito di abilitazione.

Entro il **31 agosto** possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti previsti.

POSTI NEI CONVITTI SPECIALI

PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche

speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

**LA PRECEDENZA VALE NEL
COMUNE DELLA PERSONA CHE
ASSISTI**

**HAI LA PRECEDENZA SU
QUALUNQUE SEDE SOLO SE SEI
TU AD AVERE UN HANDICAP**

PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA PER LEGGE 104

La priorità di scelta della sede spetta a chi abbia presentato il relativo Allegato "A" al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, a patto che gli stessi requisiti permangano al momento della nomina. La precedenza spetta solo quando, scorrendo la graduatoria, l'insegnante faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In nessun caso i beneficiari possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

- Gli aspiranti in situazione di handicap personale hanno la priorità di scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
- Gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap hanno la precedenza solo per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniero.

ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano di competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

SE SONO RIMASTI SPEZZONI DA 1 A 6 ORE SARA' LA SCUOLA AD ATTRIBUIRLI.

OCCHIO AI DIRIGENTI CHE PER SBAGLIO ATTRIBUISCONO LE ORE A PERSONALE DI RUOLO NON ABILITATO!

La scuola interessata può attribuire queste ore, solo con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola che abbiano la specifica abilitazione richiesta per la classe di concorso seguendo questo ordine:

1 docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento di orario

2 docenti ad orario completo con contratto a tempo indeterminato fino al massimo a 24 ore settimanali

3 docenti ad orario completo con contratto a tempo determinato fino al massimo a 24 ore settimanali

Solo nel caso in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel caso in cui non sia stato possibile in alcun modo assegnare le ore di lingua inglese ai docenti in servizio e con i requisiti previsti, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad un supplente chiamato dalle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti.

CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO

La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego va prodotta una sola volta nei tre anni di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione del primo contratto di lavoro. E' comunque valida la certificazione eventualmente già presentata. Se non fosse possibile ottenere dalla struttura sanitaria pubblica il documento richiesto è ammessa la presentazione di un'apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell'interessato.

LA DOCUMENTAZIONE DI RITO

E' legittimo il provvedimento di decadenza di un dipendente pubblico, scoperto di essere in servizio in virtù di una sua falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione

La documentazione di rito può essere autocertificata, in caso di falso si incorre nelle gravi sanzioni previste e si perde la supplenza. Violano i doveri d'ufficio le segreterie che richiedono certificati ed atti di notorietà nel caso in cui sia possibile renderle ex DPR 445/2000.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Se dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie (permanente e di circolo e di istituto) occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.

LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DOCENTI NON INSERITI NELLE GRADUATORIE E' L'ULTIMA SPIAGGIA, VERIFICATE CHE NON SI CREINO FAVORITISMI!

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

ASSUNZIONI EX L. n. 68/99

Per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99 valgono le istruzioni emanate nell'allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell'11 luglio 2008 circa l'applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione.

La graduatoria ai fini del calcolo dei riservisti viene considerata unica, non per fascia di appartenenza.

La legge n. 244/07 assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'art. 1, c.2, della L. n. 407/98.